



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione
Fondo Sociale Europeo



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Il Dirigente Generale

Prot. n° 12768

Del 27/04/2022

**Oggetto: Programma Garanzia Giovani Fase 2
Misura 5 - Avviso 4/2020 - Tirocini extracurriculari - Disposizioni**

Ai Soggetti Attuatori dell'Avviso 4/2020

Al Servizio VI sede

Ai Servizi CPI e ai Cpi della Regione loro sedi

Al Ciapi

e p.c. All'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche
sociali e del Lavoro
sede

A modifica ed integrazione delle disposizioni emanate dallo Scrivente per l'attuazione delle misure del programma Garanzia Giovani fase 2, nella considerazione che tra i destinatari della Misura 5, in oggetto specificata, nella qualità di tirocinanti, può esserci anche un genitore, quale componente di un nucleo familiare monoparentale, che deve occuparsi dell'assistenza dei figli minorenni, che conseguentemente spesso si deve assentare in presenza di malattia dei figli o perché i figli non possono essere affidati a terze persone o ancora per impegni con le Istituzioni legati all'accudimento dei figli, ecc., per tali soggetti si chiariscono di seguito le modalità di corresponsione dell'indennità di tirocinio.

Premesso che al tirocinante spetta l'indennità di tirocinio al raggiungimento del 70% delle presenze mensili previste dal PFI, che diversamente non può essere corrisposta, occorre considerare due diverse situazioni:

- 1) Il tirocinante raggiunge il 70% di presenze mensili e come premesso, si ribadisce che spetta l'indennità e quindi non vi è alcun problema nel richiederne la corresponsione;
- 2) Il tirocinante non raggiunge il 70% di presenze mensili, in tale ipotesi, in presenza di assenze giustificate, intendendosi per tali: malattia dei figli minorenni, assenze resesi



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione
Fondo Sociale Europeo



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro**

**Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative**


Il Dirigente Generale

necessarie per l'accudimento dei figli minorenni che non possono essere affidati a terze persone, assenze per impegni con le Istituzioni legati all'accompagnamento dei figli minorenni, spetta l'indennità per la parte residuale (per la quale deve essere stata comunque svolta almeno il 70% dell'attività di tirocinio delle presenze previste).

Nella seconda ipotesi, il periodo di tirocinio che non è stato svolto nel mese, viene recuperato a seguire, rispetto alla data di conclusione del tirocinio originariamente prevista, senza soluzione di continuità.

Con le stesse modalità possono essere recuperate le assenze per malattia del tirocinante, a prescindere dalla durata della malattia, ivi compresa la malattia dovuta a positività a Covid-19, adeguatamente documentata, nonché i periodi di chiusura aziendale a prescindere dalla durata degli stessi. Anche in questi casi il recupero deve essere previsto qualora tali periodi di mancata attività di svolgimento del tirocinio non consentissero di raggiungere il 70% delle presenze mensili previste.

Infine, si rammenta che per i periodi di assenze che comportano il recupero, come sopra descritti, dovranno essere prorogate le coperture assicurative RCT e INAIL del tirocinante e dovrà essere altresì trasmessa la C.O. Unilav per l'intero periodo di proroga.



**Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca**